



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

Gg

Piazza Vittorio Emanuele II n. 64

telef 0803902311

ORDINANZA N. 27

IL SINDACO

VISTA la comunicazione pervenuta in data 20/05/2011 con prot. n. 11996, a firma del dirigente medico del dipartimento di prevenzione della ASL BA.

PRESO ATTO dell' esito degli esami analitici eseguiti dalla competente ARPA Puglia di Bari ai sensi dell' art. 7 punto c del D.Legs.vo n. 116 del 30/05/2008,

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 349 del 08/03/2011 relativa alla classificazione delle acque di balneazione.

Considerato che nei seguenti tratti costieri è vietata la balneazione:

1. Spiaggia libera "**Località Belluogo**" a mt. 500 a monte e a valle dello scarico a mare dell'impianto di depurazione;
2. Spiaggia libera "**Località Cappella**" a mt. 500 a monte e a valle dello scarico di emergenza dell'impianto di sollevamento della fogna nera e dello scarico pluviale;
3. **Cala Porto.**
4. Lungomare Marina Italiana tra via Venturieri e Cala Crocifisso così come disposto dall'ordinanza n. 85 del 07/05/2010 per avanzato stato di erosione della costa;

Viste le normative di leggi vigenti :

- T.U.LL.SS. N. 1265/34;
- D.Legs.vo n. 152/2006 art. 83;
- D.Legs.vo n. 116 del 30/05/2008;
- Delibera Giunta Reg. 08/03/2011 n. 349;
- Regolamento Regionale n. 5/1989 art. 12;
- D.P.R. n. 460/82;
- D.Legs.vo n. 267/2000 art. 50 comma 4;
- Regione Puglia, Ordinanza Balneare del 16/05/2011

VISTA la segnaletica esistente nei luoghi sopra descritti pericolosi e rischiosi per l'igiene e la salute pubblica;

Ritenuto necessario di procedere come suggerito dalla competente ASL BA di interdire i predetti tratti di costa del territorio anche per la stagione balneare 2011,

ORDINA

Con effetto immediato e nell'esclusivo interesse, dell'igiene della salute pubblica e della sicurezza, il "**DIVIETO ASSOLUTO DI BALNEAZIONE E PRELIEVO ACQUA DI MARE PER QUALSIASI USO**" nelle zone in premessa citate, per la stagione balneare 2011.

Il Comandante dell' Ufficio Locale Marittimo, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, nonché il Dirigente dell'Ufficio di Igiene Pubblica ASL BA, ognuno per le rispettive competenze, sono incaricati a vigilare sull' osservanza della presente Ordinanza Sindacale.

AVVERTE

CHE a norma dell'art.3, comma 4 della legge n.241/90, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge n.1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notifica e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla Direttiva del Consiglio dei ministri del 27/07/1993 pubblicata sulla G.U. n. 176 del 29/07/1993.

DISPONE

Di notificare la presente Ordinanza a:

Comandante Stazione Carabinieri Giovinazzo;
Comandante Guardia di Finanza;
Dirigente Ufficio Igiene Pubblica ASL-BA di Giovinazzo;
Responsabile dell'Ufficio Locale Marittimo.
Dirigente della Polizia Municipale;
Dirigente dell' Ufficio Tecnico Comunale (settore ambiente);
Responsabile dell' Ufficio URP.

DISPONE ALTRESI

CHE la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, on line sul sito istituzionale del comune www.comune.giovinazzo.ba.it, affissa mediante manifesti con la massima diffusione.

Chiunque viola le norme contenute nella presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, restano salve le disposizioni delle normative in materia previste dall' Ordinanza Balneare emessa dalla Regione Puglia in data 16/05/2011 sul sito web www.regione.regione.puglia.it

Giovinazzo, li 31 MAG. 2011



IL SINDACO
Prof. Antonio NATALICCHIO

ant